

# REGOLAMENTO DEI MERCATI PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

Approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 23.4.2009, modificato con deliberazione consiliare n. 41 del 27.5.2010, deliberazione consiliare n. 3 del 19.1.2012, deliberazione consiliare n. 76 del 12.12.2013 e deliberazione consiliare n. 26 del 30 luglio 2020

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del decreto 20.11.2007 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, lo svolgimento dei mercati di vendita diretta riservati agli imprenditori agricoli.

**Art. 2**  
**Specializzazioni merceologiche**

1. Nei mercati predetti possono essere venduti esclusivamente i prodotti agricoli indicati nella tabella allegata, anche ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione, derivanti dall'esercizio dell'attività agricola da parte di imprese agricole con sede operativa all'interno della provincia di Verona. Tali prodotti devono provenire esclusivamente dall'azienda agricola venditrice, fatto salvo quanto previsto nella citata tabella relativamente ai prodotti definiti "trasformati".
2. La vendita di prodotti alimentari di origine animale, fatta eccezione per le uova, il miele ed altri prodotti delle api, è consentita solamente utilizzando negozi mobili (automarket) opportunamente attrezzati, così come definiti al punto e) dell'art. 1 dell'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002.  
Alla Giunta comunale compete l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti contenuti in detta tabella.

**Art. 3**  
**Localizzazione delle aree mercatali**

1. Il numero e le dimensioni dei posteggi di ogni singolo mercato sono quelle indicate nelle planimetrie approvate dal Consiglio comunale.
2. Per esigenze di pubblico interesse o cause di forza maggiore potranno essere introdotte, con provvedimento del dirigente competente, sentita la Giunta comunale, modifiche temporanee alle norme del presente regolamento, relativamente alla data, alla durata, alla localizzazione dei mercati, al numero e dimensioni dei posteggi o a quant'altro si rendesse necessario, comprese eventuali sospensioni dei mercati.
3. Modifiche od integrazioni al presente regolamento riguardanti le modalità operative ed organizzative dei mercati, le caratteristiche strutturali, nonché la distribuzione dei posteggi potranno essere stabilite con successivi provvedimenti della Giunta comunale.
4. Agli effetti di quanto disposto all'art. 6, comma 6 del Regolamento generale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, che stabilisce il divieto di esercitare la vendita itinerante in aree pubbliche adiacenti ai mercati, alle fiere e ai posteggi isolati, i mercati oggetto del presente regolamento sono equiparati a quelli di cui alla l.r. 6 aprile 2001, n. 10, riservati ai commercianti, ivi compresa l'applicazione della relativa sanzione.

## **Art. 4 Orari**

1. L'attività di vendita nei mercati è consentita dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
2. L'allestimento dei banchi può essere effettuato dalle ore 7.00 alle ore 8.30, mentre lo sgombero dell'area pubblica è previsto tra le ore 13.00 e le ore 14.00.

## **Art. 5 Gestione dei mercati**

1. I mercati di cui al presente regolamento possono essere gestiti direttamente dal Comune, oppure affidati in gestione ad Associazioni di categoria di produttori agricoli, o loro consorzi, tramite apposita convenzione.
2. La Giunta comunale potrà apportare modificazioni al contenuto della convenzione, nel rispetto del presente regolamento, e procedere all'eventuale revoca o rinnovo della stessa.
3. Nella convenzione di cui al comma 1 devono essere stabilite:
  - a) le modalità di assegnazione degli spazi agli operatori, nel rispetto delle norme dei successivi art. 7 e 8, con obbligo di riservare parità di condizioni a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti previsti e con divieto di discriminare gli imprenditori soci dell'associazione o consorzio eventuale gestore dei mercati, da quelli non soci;
  - b) l'obbligo da parte del soggetto gestore di:
    - chiedere al Comune il rilascio della necessaria concessione di suolo pubblico da destinare alle attività mercatali;
    - corrispondere il relativo canone di occupazione;
    - trasmettere al Comune, prima dell'avvio dei mercati e ad ogni variazione, l'elenco delle ditte assegnatarie di posteggio;
    - vigilare sul rispetto delle norme che regolano i mercati da parte degli operatori assegnatari;
    - segnalare eventuali illeciti alle Autorità competenti;
  - c) la durata e l'eventuale rinnovo;
  - d) la possibilità di revoca della stessa nel caso di gestione dei mercati non conforme agli obblighi e finalità contenute nella medesima e di gravi violazioni alle norme del presente regolamento.

## **Art. 6 Commissione ed attività di verifica**

1. Con l'obiettivo di verificare il corretto funzionamento dei mercati, viene costituita un'apposita commissione composta da:
  - a) un rappresentante delle associazioni dei produttori agricoli maggiormente rappresentative;
  - b) un rappresentante delle associazioni dei commercianti al dettaglio maggiormente rappresentative;
  - c) un rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.I rappresentanti di cui alle precedenti lettere a), b), c) devono essere designati congiuntamente dalle rispettive associazioni di categoria. In caso di mancata designazione entro il termine prefissato, il Comune provvederà a nominare un rappresentante individuato tra i nominativi segnalati dalle singole associazioni.

2. La commissione è nominata dal Sindaco, dura in carica cinque anni e svolge le seguenti funzioni:
  - ha compiti ispettivi e propositivi per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10, commi 1 e 1 bis;
  - può effettuare sopralluoghi:
    - presso i mercati, anche per verificare l'andamento dei prezzi, qualora al riguardo pervengano segnalazioni di anomalie;
    - presso i fondi delle aziende agricole;
  - può designare un esperto di tecniche agronomiche, in qualità di consulente con finalità di supporto in occasione di sopralluoghi presso i mercati, presso i fondi delle aziende agricole e durante le sedute della commissione;
  - può richiedere specifica documentazione riferita ai prodotti in vendita nel mercato.
3. Il consulente presta la propria opera a titolo gratuito e viene designato, per un periodo di un anno, a maggioranza dei componenti della commissione; la nomina si ritiene tacitamente rinnovata di anno in anno e comunque non oltre la durata in carica della commissione.

Gli accertamenti possono essere effettuati:

  - a) da almeno due componenti della commissione, eventualmente supportati dal consulente;
  - b) dalla Polizia Locale;
  - c) da altro personale comunale.

Nel caso di mercati non gestiti direttamente dal Comune, bensì da un soggetto esterno, quest'ultimo potrà effettuare sopralluoghi presso la sede delle aziende partecipanti ai mercati, nonché richiedere la documentazione necessaria ad accertare la regolarità della provenienza dei prodotti venduti.
4. Gli accertamenti devono in ogni caso essere suffragati da documentazione comprovante l'illecito eventualmente constatato.

## **Art. 7**

### **Modalità di partecipazione**

1. Possono partecipare ai mercati di cui all'art. 1 gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29.12.1993 n. 580, i quali dovranno presentare apposita domanda alla Direzione Commercio Attività Produttive comunale nel caso di gestione diretta da parte del Comune, oppure, nel caso di affidamento in gestione, direttamente all'associazione o consorzio gestore.
1. Nel caso di contratto di soccida, non è consentita la partecipazione ai mercati del soccidante.
3. Nella domanda il richiedente l'assegnazione del posteggio, oltre a indicare le generalità, deve dichiarare:
  - a) di essere iscritto nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 580/1993 come produttore agricolo;
  - b) di possedere i requisiti morali previsti dall'art. 4 comma 6 del d.lgs. 228/2001;
  - c) quali prodotti intende porre in vendita, anche in relazione alla stagionalità di produzione degli stessi;
  - d) il periodo temporale (stagionale o annuale).

Alla richiesta va allegata copia o ricevuta dell'avvenuta comunicazione di cui all'art. 4 del d.lgs. 228/2001 al Comune.

## **Art. 8** **Assegnazione dei posteggi**

1. L'assegnazione del posteggio avverrà osservando i seguenti criteri di priorità, sulla base di parametri legati alla stagionalità dei prodotti:
  - A) imprese agricole aventi la sede operativa dell'azienda nel territorio della Circoscrizione in cui si svolge il mercato;
  - B) imprese agricole con sede operativa al di fuori del territorio di cui alla precedente lettera A), ma aventi la sede dell'azienda nel Comune di Verona;
  - C) imprese agricole con sede operativa al di fuori del territorio di cui alle precedenti lettere A) e B), ma aventi la sede dell'azienda all'interno della provincia di Verona.

In caso di imprese agricole provenienti dallo stesso ambito di cui ai punti A), B) e C) sopra riportati, si procede in base al seguente ordine:

- a) maggior anzianità di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 580/1993 come azienda agricola;
  - b) sorteggio.
2. E' fissato in otto per mercato il numero massimo dei posteggi destinati alla vendita di prodotti non stagionali.
  3. Qualora i mercati non siano gestiti direttamente dal Comune, una volta effettuata l'assegnazione e prima dell'avvio dei mercati e ad ogni variazione, l'associazione od ente gestore è tenuto a comunicare alla Direzione Commercio Attività Produttive del Comune di Verona, l'elenco degli operatori assegnatari, allegando e le comunicazioni ex art. 4 del d.lgs 228/2001.

## **Art. 9** **Obblighi per gli operatori**

1. Il ruolo di venditore deve essere ricoperto dal titolare dell'impresa, o dai relativi familiari coadiuvanti, o dai soci in caso di società agricola, nonché da personale dipendente di ciascuna impresa.
2. Possono essere posti in vendita solo i prodotti agricoli anche trasformati nel rispetto della disciplina in materia di igiene e sicurezza alimentare sia per i singoli prodotti che per le caratteristiche dei banchi temporanei; per quest'ultime vige il rispetto di quanto previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute nonché le prescrizioni particolari dell'art. 6 della medesima.  
I prodotti debbono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
3. E' fatto obbligo agli operatori agricoli di:
  - a) utilizzare, nel caso di vendita di prodotti alimentari di origine animale, fatta eccezione per le uova, il miele ed altri prodotti delle api, strutture di vendita costituite esclusivamente da negozi mobili (automarket) opportunamente attrezzati, così come definiti al punto e) dell'art. 1 dell'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002;
  - b) indicare sui prodotti esposti il prezzo di vendita, nonché del luogo d'origine e dell'impresa produttrice;
  - c) illuminare il banco, se del caso, con mezzi propri senza far uso di generatori;
  - d) occupare il posteggio entro le ore 08.30 e sgomberarlo entro le ore 14.00;
  - e) corrispondere il canone per l'occupazione del suolo pubblico (o.s.a.p.) al Comune, la tariffa di igiene ambientale (t.i.a.) ad AMIA S.p.a., il costo di eventuali consumi di energia elettrica ed acqua potabile alle aziende erogatrici dei servizi ed ogni

altro onere, nel caso i mercati siano gestiti direttamente dal Comune; diversamente, nel caso di gestione dei mercati da parte di Associazioni di categoria o consorzi, gli importi relativi al canone o.s.a.p., alla t.i.a. e degli eventuali consumi di energia elettrica ed acqua potabile dovranno essere corrisposti, unitamente ad altri importi per eventuali spese ed oneri previsti, al soggetto gestore, che provvederà a versarli a Comune, AMIA S.p.a. ed aziende erogatrici dei servizi;

- f) utilizzare, a copertura dei banchi di vendita, gazebo di dimensioni di mt 3x3, secondo il fac-simile approvato dal Consiglio comunale, fatta eccezione:
  - I) per i posteggi in cui, in relazione alla tipologia di prodotto in vendita, è consentito l'utilizzo di automarket;
  - II) per i mercati ubicati nelle aree del Centro storico, rispetto alle quali dovranno essere osservate le eventuali diverse prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;
- g) collocare i banchi di vendita dentro il perimetro del posteggio concesso, senza possibilità di depositare la merce al di fuori degli stessi, né di parcheggiare i propri automezzi, fatta eccezione per gli operatori autorizzati ad utilizzare l'automarket, in relazione alla tipologia di prodotto in vendita;
- h) esporre sulla struttura di vendita un cartello delle dimensioni di circa cm 40x30, contenente le seguenti indicazioni: denominazione dell'azienda agricola, sede, superficie del fondo agricolo e tipologia delle colture o dei generi prodotti, l'eventuale possibilità di visitare l'azienda agricola e di acquistare i prodotti presso la sede della stessa, il recapito telefonico e l'eventuale sito web, utilizzando il modello fac-simile predisposto dagli uffici della Direzione Commercio Attività Produttive del Comune di Verona;
- j) non appendere merce ed insegne alle strutture di vendita, fatta eccezione per il cartello di cui alla precedente lettera h);
- k) non utilizzare apparecchi di riproduzione sonora per richiamare la clientela;
- i) lasciare pulito e sgombero da rifiuti il posteggio e le aree circostanti al termine del periodo di occupazione del suolo pubblico;
- l) adempiere a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3710 del 20.11.2007 e successive modifiche ed integrazioni (Modalità di riconoscimento e registrazione delle strutture di produzione e lavorazione, deposito, distribuzione, vendita e somministrazione di alimenti).

## **Art. 10 Sanzioni**

1. L'operatore agricolo viene escluso dal mercato qualora:
  - a) perda uno dei requisiti elencati nelle lettere a) e b) del precedente articolo 7;
  - b) ponga in vendita prodotti che non siano provenienti dalla propria azienda agricola, oppure diversi da quelli previsti nella tabella allegata al presente regolamento;
  - c) ometta di esporre il cartello di cui al precedente articolo 9, comma 3, lett h);
  - d) non utilizzi per tre volte consecutive il posteggio assegnato;
  - e) commetta violazioni alle norme in materia igienico sanitaria.

1 bis. Nei casi di cui alle lett. b), c) ed e) del precedente comma, l'esclusione dai mercati si applica, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, in caso di accertamento della terza violazione dello stesso tipo. All'accertamento della prima e seconda violazione viene invece prevista, rispettivamente, la sospensione della partecipazione ai mercati da 1 a 6 mesi e da 6 mesi ad un anno.

Soggiace alla sanzione di cui al presente comma anche il titolare dell'azienda agricola che, in relazione ai prodotti dallo stesso posti in vendita nei mercati, su richiesta dei componenti della commissione, degli organi accertatori comunali o dell'eventuale gestore del mercato, qualora diverso dal Comune:

- a) non renda disponibile l'accesso ai propri fondi per un sopralluogo, entro due giorni lavorativi;
  - b) non trasmetta entro 10 giorni la documentazione prevista dal precedente art. 6, comma 2.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre normative, o non sia già sanzionabile ai sensi del precedente comma 1 bis, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, con le modalità previste dalla legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche.  
La Giunta comunale potrà stabilire, con proprio provvedimento, diverse misure sanzionatorie per specifiche violazioni.
3. Nel caso di mercati non gestiti direttamente dal Comune, prima di procedere alla sospensione dalla partecipazione o all'esclusione di operatori dai mercati, l'associazione o ente gestore deve darne comunicazione alla Direzione Commercio Attività Produttive del Comune di Verona, che potrà chiedere chiarimenti entro il termine di 15 giorni. L'avvenuta sospensione o esclusione dovrà parimenti essere comunicata.
4. Nel caso di mercati non gestiti direttamente dal Comune, qualora si riscontrassero violazioni del presente regolamento da parte dell'associazione o ente gestore, fatta salva l'applicazione della sanzioni previste nella Convenzione di cui al precedente art. 5, la Giunta comunale potrà stabilire la risoluzione della convenzione stessa in caso di violazioni di particolare gravità.

### **Art. 11** **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto disposto dall'art. 134, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000 e successive modifiche.

## **TABELLA DEI PRODOTTI**

<i>aglio</i>	<i>mandorle</i>
<i>albicocca</i>	<i>marmellate, mostarde e conserve (1) (2)</i>
<i>arachidi</i>	<i>marrone di San Mauro di Saline</i>
<i>asparago di Verona</i>	<i>marrone di San Zeno</i>
<i>barbabietola da orto o da costa</i>	<i>mela di Verona</i>
<i>basilico, bietola da orto</i>	<i>melanzane</i>
<i>birra (1)</i>	<i>melograno</i>
<i>cachi</i>	<i>melone precoce veronese</i>
<i>carciofi</i>	<i>miele e derivati dell'apicoltura (1)</i>
<i>cardo</i>	<i>mortadelle</i>
<i>carni fresche e derivati/trasformati (bovine, suine, equine, avicunicole, ovicaprine, lepre e cinghiale da allevamento) (1)</i>	<i>noci e nocciole</i>
<i>carote</i>	<i>olio</i>
<i>cavolo (cavolo broccolo, cappuccio, verze, cavolfiore)</i>	<i>pane e prodotti da forno (1)</i>
<i>cereali e derivati/preparati a base di cereali (1)</i>	<i>prodotti a base di alga spirulina coltivata (1)</i>
<i>cetrioli</i>	<i>patata</i>
<i>ciliegia delle colline veronesi</i>	<i>peperone</i>
<i>cipolla</i>	<i>pera veronese</i>
<i>cocomero o anguria</i>	<i>pesca e nettarina di Verona</i>
<i>erbe aromatiche</i>	<i>piante aromatiche e officinali e derivati (oli essenziali per uso alimentare e cosmetico) (1)</i>
<i>fagiolino</i>	<i>piante ornamentali e da fiore, piante da frutto e da orto, fiori recisi, bulbi</i>
<i>fichi</i>	<i>pomodoro</i>
<i>finocchio</i>	<i>porro</i>
<i>formaggio casato</i>	<i>prezzemolo</i>
<i>formaggio Monte Veronese</i>	<i>prodotti ittici d'acqua dolce e derivati trasformati (1)</i>
<i>formaggio nostrano veronese</i>	<i>radicchio rosso di Verona</i>
<i>fragola di Verona</i>	<i>rapa</i>
<i>frutti di bosco (lamponi, mirtilli, more, ribes, uva spina, ecc.)</i>	<i>ravanello</i>
<i>funghi</i>	<i>salame di Verona</i>
<i>germogli di cereali, di legumi e di vegetali in genere</i>	<i>sedani da foglia e da rapa</i>
<i>insalata</i>	<i>soppressa di Verona</i>
<i>kiwi di Verona (Hayward)</i>	<i>succhi di frutta (1) (2)</i>
<i>kiwi di Verona (Summer kiwi)</i>	<i>spinacio</i>
<i>latte prodotto a Verona e derivati quali burro, panna, ricotta e yogurt (1)</i>	<i>susine</i>
<i>lattuga</i>	<i>tartufo</i>
<i>legumi e derivati/preparati a base di legumi (1)</i>	<i>uova</i>
	<i>uva da tavola di Verona</i>
	<i>vini veronesi D.O.C. e I.G.T.</i>
	<i>zucca</i>
	<i>zucchine</i>

*(1) I prodotti oggetto di lavorazione devono essere ottenuti da materia prima derivante per almeno il 70 % dall'azienda agricola presente al mercato, compatibilmente con la percentuale delle altre componenti necessariamente presente nel prodotto.*

*E' consentita la trasformazione in laboratori esterni, attraverso la modalit  del "conto lavorazione", che dovr  poter essere comprovata, in ogni momento, da documentazione contabile e fiscale.*

*(2) prodotto ottenuto con frutta e verdura di stagione, senza aggiunta di conservanti o gelatificanti.*